

fatto uso di un taglierino che gli era accidentalmente scivolato e che gli aveva procurato una lesione al tendine del dito indice della mano sinistra.

Atteso il contingente aumento del rischio connesso alle mutate condizioni di lavoro, secondo i giudici di merito l'imputato avrebbe dovuto istruire l'operaio circa la modalità di lavorazione connessa alle maggiori difficoltà determinate dal guasto della macchina e integrare i mezzi a disposizione del dipendente con misure adeguate allo scopo, tenendo conto che anche in precedenza si erano verificati altri simili incidenti tali da rendere l'evento concretamente prevedibile.

Con il ricorso per Cassazione, l'imputato aveva dedotto l'insussistenza di obblighi, posto che non vi era stato alcun mutamento di mansioni in capo al lavoratore; che il mero incremento, sul piano quantitativo, delle operazioni di taglio manuale, non aveva comportato un mutamento qualitativo-tipologico delle mansioni, né un'ulteriore difficoltà nelle operazioni di taglio e rifilatura; che l'operaio aveva indossato guanti antitaglio e utilizzato un cutter; che i giudici di merito non avevano indicato quali sarebbero state le diverse misure precauzionali da adottare nel caso di specie.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il principio in forza del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di rischio presenti all'interno dell'azienda, redigendo all'esito il documento di valutazione dei rischi (DVR), del quale è garante, e che deve sottoporre anche ai necessari periodici aggiornamenti. Il dvr deve essere elaborato con il massimo grado di specificità, in relazione alla funzione essenziale svolta da questo documento, insita nel fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile porre in essere una adeguata politica antinfortunistica.

Con riguardo al caso *sub iudice*, le lesioni erano state cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che aveva indotto gli operai a un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto: dovevano occuparsi, infatti,

anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina. In questo contesto di lavoro, più che della semplice rifilatura manuale di pannelli già sagomati dalla macchina tagliatrice, si trattava di svolgere un'attività manuale più incisiva e intensa, in quanto nel taglio del pannello doveva essere impressa una forza maggiore da parte del lavoratore, tanto che il guanto antitaglio era risultato uno strumento di protezione insufficiente, circostanza dimostrata da infortuni simili verificatisi in passato nonostante l'uso del guanto. Questo lavoro era apparso oggettivamente più pericoloso del precedente, e come tale doveva essere valutato nel dvr. Inoltre, doveva essere incrementato, in relazione a questo, il livello formativo degli addetti, «al punto che», avevano scritto i giudici di appello, «per rispettare lo standard giornaliero di produzione l'operazione di taglio manuale era divenuta più impegnativa e più rischiosa».

Per la gestione del taglio, aggravato dalla macchina non funzionante, occorre, quindi, una informazione appropriata sullo specifico profilo del rischio: insomma, doveva essere valutato se l'operazione di taglio dei pannelli (non la semplice rifilatura) potesse essere tutta affidata alla mano dell'uomo e se fossero necessari strumenti diversi dal piccolo cutter in dotazione. La valutazione del rischio effettuata in precedenza non era più attuale rispetto alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro, atteso che le misure atte a prevenire il rischio di infortuni devono essere individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e devono essere progressivamente adattate in relazione al mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto "dinamico" del rischio, che impone l'adeguamento degli strumenti di protezione e l'aggiornamento della formazione e della informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto.

Nel caso in esame il rischio nuovo era dovuto al guasto della macchina tagliatrice ma, pur a fronte delle mutate condizioni operative, il datore di lavoro era rimasto inerte.

di Luca Montemezzo, B&P Avvocati

RIPRISTINO AMBIENTALE E CURATELA FALLIMENTARE

Tar Lombardia – Brescia, sez. I, 9 gennaio 2017, n. 38, pres. Calderoni, est. Bertagnoli

Inquinamento del suolo – Rifiuti – Bonifica – Redazione del piano delle indagini – Curatore fallimentare – Legittimazione – Esclusione – Obbligazione derivante dalla necessità di bonificare l'area – Natura concorsuale – Ente pubblico – Insinuazione al passivo – Eccezioni

Deve escludersi la legittimazione del curatore fallimentare, sia rispetto agli obblighi connessi alla bonifica di eventuali inquinamenti ambientali sia per la redazione

del piano delle indagini (come definito dall'allegato 2 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006) a ciò preordinato. In assenza dell'individuazione di un'univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull'abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione. Il curatore non sostituisce, infatti, il fallito, atteso che la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o

continuativo dell'impresa fallita. L'obbligazione derivante dalla necessità di bonificare quest'area deve, pertanto considerarsi concorsuale e sarà l'ente pubblico a dover provvedere all'esecuzione della stessa, salvo poi il diritto di chiedere l'insinuazione al passivo secondo gli art. 93 e 101, legge fallimentare. Ciò trova le uniche eccezioni nelle ipotesi in cui emergano condotte quali l'abbandono dei rifiuti e nell'inquinamento dei siti in esame, imputabili direttamente al curatore, o in cui il tribunale fallimentare competente abbia ritenuto di autorizzare il curatore all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 90, legge fallimentare.

NOTA Con la pronuncia in commento, il Tar Lombardia interviene nel dibattito giurisprudenziale sulle eventuali responsabilità del curatore in tema di inquinamento ambientale. La vicenda inizia quando, a seguito di indagini svolte su segnalazione anonima e avente a oggetto la possibile presenza di rifiuti pericolosi nel sottosuolo di un terreno facente parte del compendio immobiliare di una procedura fallimentare, il comune ordinava direttamente alla procedura di redigere un piano dettagliato di indagini, da eseguirsi ai sensi del titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, e finalizzate alla verifica delle anomalie rilevate con le indagini preliminari svolte dal comune stesso. La curatela si opponeva all'ordinanza comunale contestando di non essere il soggetto giuridico tenuto alla verifica richiesta, in quanto, con l'apertura della procedura concorsuale, non si verificherebbe un pieno passaggio di proprietà dei beni, ma verrebbe unicamente conferito il potere di amministrarli per procedere alla loro liquidazione. Nella

propria decisione il Tar osserva preliminarmente come la redazione del piano di indagine richiesto dal comune rappresentasse proprio un'attività propedeutica e logicamente preordinata rispetto alla successiva bonifica dei luoghi. Muovendo da questo assunto, il tribunale, quindi, afferma «in assenza dell'individuazione di una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull'abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione. Il curatore non sostituisce, infatti, il fallito, atteso che la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell'impresa fallita». Il collegio, poi, conferma che «in linea di principio, dunque, quando è il fallito ad aver prodotto i rifiuti e cagionato un danno all'ambiente, non viene meno il suo obbligo di ripristino verso la collettività, anche se il relativo smaltimento deve attuarsi (in mancanza di altri soggetti individuabili che abbiano dolosamente o colposamente concorso nell'evento, come statuito dalla normativa di settore) con l'insinuazione al passivo fallimentare del credito sorto in capo alla P.A., che anticipa le relative spese» e, infine si sofferma sui suoi precisi limiti, evidenziando come lo stesso non trovi applicazione nelle ipotesi in cui «emergano condotte quali l'abbandono dei rifiuti e nell'inquinamento dei siti (...) imputabili direttamente al curatore», oppure quando «il Tribunale Fallimentare competente abbia ritenuto di autorizzare il Curatore all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 90 L.F., ipotesi che consentirebbe di superare le finalità solo liquidatorie delle operazioni affidate al Curatore».

SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI NON AUTORIZZATO E CONDOTTE ACCIDENTALI E NO

Cassazione penale, sez. III, 3 febbraio 2017, n. 5239, pres. Ramacci, rel. Andreazza

Acqua - Inquinamento idrico - Nozione di scarico e accidentalità della fuoriuscita di sostanze - Illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale - Responsabilità del legale rappresentante ed amministratore della società - Artt. 74, 91, 124, 137, 318-septies, 318-octies, D.Lgs. n. 152/2006

In materia di inquinamento, secondo la definizione di scarico offerta dall'art. 74, comma 1, lettera ff), D.Lgs. n. 152/2006, è tale «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore», rientrandovi acque superficiali, suolo e sottosuolo. Né possono assumere rilievo in ordine alla nozione in oggetto considerazioni attinenti alla accidentalità dello scarico, influenti, invece, come si dirà subito oltre, sotto altro e diverso profilo, o alla sua episodicità, non venendo, evidentemente, solo per questo, alterata la fisionomia in sé della condotta e la sua rispondenza, quanto allo scarico posto in essere, alla nozione di legge.

NOTA La pronuncia in commento trae origine dalla contestazione del reato di scarico di reflui industriali senza autorizza-

zione a carico del legale rappresentante di un colorificio industriale, per un evento di sversamento di reflui di idropittura accertato dai tecnici dell'Arpav in occasione di un sopralluogo. Nel corso dell'istruttoria processuale era, tuttavia, emerso come l'episodio contestato fosse avvenuto per cause del tutto involontarie e accidentali, connesse all'errata esecuzione di un intervento di manutenzione degli impianti. La suprema Corte, analizzando la fattispecie di reato alla luce delle risultanze istruttorie, ha, quindi, scelto di discostarsi dal più risalente orientamento interpretativo che, nella vigenza dell'art. 21, legge n. 319/1976, riteneva configurabile il reato di scarico senza autorizzazione anche in presenza di eventi accidentali, affermando che «non può infatti non considerarsi che in tanto può logicamente pretendersi la presentazione di una richiesta di autorizzazione all'effettuazione dello scarico, frutto di necessario atto volitivo, in quanto lo scarico stesso sia, se non programmato, quanto meno ragionevolmente prevedibile sì che laddove, come invece appare emergere dalla sentenza, lo sversamento sia invece stato il risultato di una condotta accidentale provocata da negligenza, occorre la dimostrazione che l'interessato fosse nelle condizioni di prevedere che un